

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:  
E(omissis) S.R.L. (C.F. (omissis)), con il patrocinio dell'Avv. (omissis), elettivamente domiciliata in  
(omissis);

**ATTRICE**

**CONTRO**

**BANCA S.P.A.** (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'Avv. (omissis) elettivamente domiciliata in  
(omissis);

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 16.02.2023 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio ha ad oggetto l'analisi del rapporto bancario intercorso tra la E(omissis) s.r.l. e **BANCA** s.p.a. (ex Banca omissis) con riferimento al periodo 01.01.2007/30.06.2018.

In particolare, con atto di citazione notificato il 28.02.2020 la E(omissis) s.r.l. ha evocato in giudizio la **BANCA** s.p.a. onde ottenere l'accertamento circa il pagamento di interessi non dovuti da parte del cliente nel citato periodo e l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di euro 24.648,32.

La società attrice ha dedotto:

- di intrattenere il rapporto di c/c n. 28610 con la **BANCA** s.p.a. (ex Banca omissis) a far data dall'01.01.2007 (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione);
- che "la Banca ha affidato il soggetto finanziato attraverso un fido di cassa per euro 50.000"(cfr. pag. 2);
- che la banca avrebbe applicato interessi anatocistici (cfr. pag. 3);
- che la banca avrebbe applicato interessi ultralegali in difetto di forma scritta (cfr. pag. 3);
- che la clausola contrattuale afferente alla commissione di massimo scoperto (cd. c.m.s.) sarebbe nulla per assenza di causa, "data l'applicazione della commissione di massimo scoperto sull'effettivo utilizzo (già sottoposto all'onere dell'interesse) e non sulla quota di affidamenti inutilizzata, quest'ultima viene meno per mancanza di causa e deve essere esclusa dagli addebiti" (cfr. pag. 4);
- che la banca avrebbe proceduto all'applicazione di valute antergate ai prelievi e di valute postergate per i versamenti, così determinando "un aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente" (cfr. pag. 4).

Con comparsa depositata il 19.06.2020 si è costituita la **BANCA** s.p.a., chiedendo il rigetto delle avverse domande in forza delle seguenti ragioni:

- genericità ed indeterminazione del petitum e della causa petendi, con conseguente nullità dell'atto di citazione;
- inammissibilità dell'azione di ripetizione del presunto indebito per essere il c/c ancora aperto alla data di introduzione del giudizio;
- prescrizione decennale delle rimesse solutorie annotate sul c/c oltre il decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione, dunque di quelle annotate fino al 28.02.2010;

- genericità dell'eccezione di usura;
- infondatezza della domanda di nullità della clausola riguardante la c.m.s.;
- infondatezza della contestazione riguardante l'anatocismo "in considerazione dell'immediato adeguamento della banca a quanto deliberato dal CICR nel 2000 e riportato, nel rispetto di tale delibera alla pari periodicità, nella contrattualistica dell'istituto di credito successiva. Il rapporto bancario in oggetto ha sempre rispettato la pari periodicità introdotta con la deliberazione CICR, dandone notizia sia a mezzo di pubblicazione in G.U. che nel contesto degli estratti conto" (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione). Inoltre, per quanto concerne l'anatocismo applicato successivamente al 2016 "l'attrice ha sottoscritto autorizzazione ex art.120 TUB di addebito degli interessi debitori sul c/c di che trattasi" (cfr. pag. 12).

Con ordinanza del 20.01.2022 è stata rigettata l'istanza di ctu formulata da parte attrice, con rinvio della causa all'udienza del 16.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.

Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.

Tanto premesso, inammissibile è la richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione di euro 24.648,32, sul presupposto che la società correntista avrebbe effettuato nel corso del rapporto pagamenti non dovuti.

Difatti, la **BANCA** ha dedotto che il c/c n. xxxx oggetto di causa fosse ancora aperto alla data di introduzione del giudizio (ossia il 20.02.2020), senza che ciò sia stato contestato ovvero smentito dalla società attrice mediante il deposito della prova dell'estinzione del rapporto bancario.

Da tanto consegue l'applicazione dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (condiviso da questo magistrato), secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il rapporto di c/c si sia concluso e che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, inserendo nel computo anche gli interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data (tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013 e n. 21646/2018, nonché, in seno alla giurisprudenza di merito, Corte di Appello di Salerno n. 133/2022).

Palesamente generiche e/o comunque infondate sono le ulteriori domande.

Al riguardo, occorre osservare che, diversamente da quanto sostenuto dalla società attrice, il rapporto bancario non ha avuto inizio l'01.01.2007 poiché a quella data il c/c era già aperto (cfr. l'estratto conto relativo all'01.07.2007 prodotto da parte attrice unitamente alla memoria n. 2, dal quale si evince che all'01.01.2007 il c/c recava già un saldo in "avere" pari ad euro 4.519,98, nonché l'estratto conto al 30.09.2003 depositato dall'istituto di credito con la memoria n. 3).

Ne deriva che le risultanze contenute nella consulenza di parte depositata dalla società correntista sono inattendibili.

Pertanto, con riferimento alle richieste di accertamento di nullità delle clausole negoziali ovvero di ulteriori illegittimità intervenute nel corso del rapporto (per applicazione di interessi usurari, di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi anatocistici, di nullità per assenza di causa della c.m.s., di valute antergate ai prelievi e postergate rispetto ai versamenti), assume carattere decisivo la circostanza che, pur avendo la E(omissis) s.r.l. confermato l'avvenuta conclusione in forma scritta del contratto di c/c, nonché di essere in possesso del contratto istitutivo del conto corrente (in quanto tale documento rientra tra quelli che il ctp avrebbe esaminato prima di redigere l'elaborato contabile: cfr. pag. 2 della ctp), il contratto non è stato depositato.

Ne deriva che al caso di specie risulta applicabile l'orientamento consolidato sia della Corte di Cassazione – condiviso da questo magistrato – secondo cui, posta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che allegghi la mancata valida pattuizione dell'interesse debitore e la nullità di clausole negoziali, ovvero l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite., è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, giacché è attraverso tale scritto che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (Cass. civ. n. 30009/2019, n. 12178/2020, etc.).

Del resto, come sopra già osservato, le doglianze afferenti alla presunta applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e all'illegittima applicazione di interessi anatocistici sono anche generiche, non

*Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Pasquale Velleca, n. 990, del 15/05/2023*

avendo la parte attrice nemmeno indicato quale sarebbe l'interesse applicato dalla banca e quale quello pattuito, nonché in che periodo ed in quale misura sarebbero stati applicati interessi anatocistici.

Generica è anche la contestazione in tema di c.m.s., atteso che oltre a non aver depositato il contratto, parte attrice non ha nemmeno descritto il contenuto della clausola, né ha indicato quando e come tale commissione sarebbe stata applicata in modo illegittimo, limitandosi ad affermare che “non si contesta l'addebito trimestre, ma solo la sua base di calcolo” (cfr. pag. 5 della ctp);

Da ultimo, priva della necessaria specificità è anche l'eccezione riguardante la presunta applicazione di interessi usurari, ove si consideri che in nessuno degli atti di causa sono stati indicati il tasso pattuito, quello concretamente applicato ed il tasso soglia, nonché quando e come vi sarebbe stato tale superamento; ciò in evidente contrasto con quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi usurari, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. civ. n. 19597/2020, n. 35102/2022, n. 145/2023, etc.).

Alla luce di quanto osservato, le domande formulate da E(omissis) s.r.l. vanno rigettate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 (modificati dai d.m. n. 37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile l'azione di ripetizione proposta da E(omissis) s.r.l.;
- 2) per il resto, rigetta le domande proposte da E(omissis) s.r.l.;
- 3) condanna E(omissis) s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di **BANCA** s.p.a., che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Nocera Inferiore, 15/05/2023

dott. Pasquale Velleca

Il Giudice